

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI EEMS ITALIA S.P.A.

1. OGGETTO E DEFINIZIONI

1.1. La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”), adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-*bis* c.c., di quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate (di seguito il “**Codice di Corporate Governance**”) a cui EEMS Italia S.p.A. aderisce, nonché dal Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Commissione Nazionale della Società e la Borsa (di seguito “**Consob**”) con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (di seguito il “**Regolamento Consob**”), individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da EEMS Italia S.p.A. (di seguito l’“**Emittente**”, la “**Società**” o “**EEMS**”), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni medesime.

1.2 Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Consob l’Emittente intende, fintanto che essa è Società di minore dimensione¹, applicare, in deroga all’articolo 8 del Regolamento Consob, la procedura di cui all’art. 7 del Regolamento Consob medesimo anche per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Nella fattispecie, fintanto che l’Emittente è Società di minore dimensione, si applicherà l’art. 4 della presente Procedura sia per le Operazioni di Minore Rilevanza, sia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, ferme le disposizioni di cui all’art. 7 e, ove applicabile, di cui all’art. 13 della presente Procedura in merito alla trasparenza informativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza nonché la riserva di competenza a deliberare l’operazione in capo al Consiglio di Amministrazione. Qualora l’Emittente cessasse di essere Società di minore dimensione, si applicherà l’art. 4 della presente Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza e l’art. 5 della presente Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Nell’ambito della Procedura, i termini e le espressioni di seguito elencati (al singolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi:

- “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori che rispettano i criteri di

¹ Per società di minori dimensioni si intendono le società per le quali né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate; il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente valuta la permanenza dei criteri di indipendenza dei propri componenti almeno una volta l'anno;

- **“Amministratori non Correlati”**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte;
- **Amministratori coinvolti nell'operazione**: gli amministratori che abbiano in una determinata operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- **“Assemblea” o “Assemblea dei Soci”**: l'assemblea dei soci dell'Emittente;
- **“Comitato per il Controllo sulla Gestione” o “Comitato”**: comitato costituito alla data di approvazione della presente Procedura da soli Amministratori Indipendenti e non esecutivi a cui il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 15 giugno 2020, ha affidato il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Consob attribuisce sia al comitato costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, sia al comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e indipendenti;
- **“Condizioni equivalenti a quelle di mercato” o “Condizioni standard”**: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- **“Operazioni Ordinarie”**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le operazioni con Parti Correlate che superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e che, al momento della redazione della presente Procedura, corrispondono alle “operazioni di maggiore rilevanza” individuate alla stregua dei criteri di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob; qualora un'Operazione con Parti Correlate o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del successivo art. 7 siano individuate come “rilevanti” secondo gli indici previsti nella normativa regolamentare, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, l'Emittente potrà richiedere alla Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo

dei suddetti indici. A tal fine, andranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell'Operazione con Parti Correlate e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima dell'avvio delle trattative.

- **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate che non superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e, al momento della redazione della presente Procedura, le soglie individuate dall'Allegato 3 al Regolamento Consob;
- **“Parti Correlate” e “Operazioni con Parti Correlate”**: i soggetti e le operazioni definiti tali in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti e le operazioni definite come tali dallo IAS 24 e dall'Appendice al Regolamento Consob;
- **“Soci non Correlati”**: i soggetti definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dai soggetti correlati sia alla controparte di un'Operazione con Parti Correlate sia alla Società.

2. IDENTIFICAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DALLE PARTI CORRELATE

2.1 Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, l'identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei criteri individuati dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta in vigore² e dall'Appendice al Regolamento Consob. Sono quindi Parti Correlate dell'Emittente:

(a) il **management** e cioè:

- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione – esecutivi e non esecutivi – dell'Emittente;
- i Dirigenti con responsabilità strategiche³ di EEMS (identificati come tali dal Consiglio di Amministrazione della Società in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente);

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Dirette**”);

- i loro Stretti Familiari⁴;
- le “entità” nelle quali i precedenti soggetti hanno il controllo solitario

² Ai sensi del vigente IAS 24, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(A) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;

(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(B) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* di un'entità del gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (A);

(vii) una persona identificata al punto (A)(i) ha un'influenza notevole sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture* (pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati).

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 e nello IAS 28 e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS.

³ I “dirigenti con responsabilità strategiche” sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

⁴ Si considerano “stretti familiari” di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

e/o il controllo congiunto⁵, e le entità da queste controllate;

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Indirette**”);

(b) gli **azionisti** di controllo, solitario o congiunto dell’Emittente;

(nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Dirette**”), nonché

- le “entità” nelle quali i precedenti soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) hanno il controllo solitario e/o il controllo congiunto e/o l’influenza notevole⁶, e le entità da queste controllate;
- le “entità” che hanno il controllo congiunto e/o l’influenza notevole sugli azionisti di controllo della Società, e le entità appartenenti al loro gruppo;
- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non esecutivi), i componenti effettivi del Collegio Sindacale, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche delle società controllanti; i loro stretti familiari (come sopra individuati); le “entità” nelle quali tali precedenti soggetti hanno il controllo solitario e/o congiunto, e le entità da queste controllate;
- le “entità” nelle quali la persona fisica che ha il controllo o il controllo congiunto della Società ricopre la posizione di amministratore e/o sindaco effettivo e/o dirigente con responsabilità strategiche e le entità da queste controllate;

⁵ Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l’accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell’accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l’accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell’accordo (ossia, le attività rilevanti).

Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l’accordo, il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l’accordo collettivamente.

In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l’accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l’accordo.

Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell’accordo.

⁶ L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l’entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un’altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

(c) la presenza di operazioni rilevanti tra l’entità e la partecipata;

(d) l’interscambio di personale dirigente; o

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

(nel seguito anche – e congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Indirette**”);

(c) gli **azionisti** che hanno una influenza notevole sull’Emittente (nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Dirette**”) nonché

- le “entità” nelle quali i precedenti soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) hanno il controllo solitario e/o il controllo congiunto, e le entità da queste controllate;
- gli stretti familiari del soggetto persona fisica che ha l’influenza notevole sulla Società e le “entità” nelle quali i suoi stretti familiari hanno il controllo solitario e/o il controllo congiunto e le entità da queste controllate;

(nel seguito anche – e congiuntamente con altri soggetti – “**Parti Correlate Indirette**”);

(d) le società controllate⁷ dall’Emittente;

(e) le società collegate⁸ all’Emittente e le relative controllate;

(f) le *Joint Venture*⁹ cui partecipa l’Emittente e le relative controllate;

(g) il/i fondo/i pensionistico/i complementare/i, collettivo/i od individuale/i, italiano/i od estero/i, costituito/i a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

2.2 Il responsabile della funzione legale interna, ove costituita, o - in alternativa - la risorsa esterna all’organigramma aziendale all’uopo individuata dagli organi delegati (il “**Responsabile OPC**”), procede all’identificazione delle Parti Correlate, nonché alla tenuta del registro delle Parti Correlate sulla base delle informazioni e dei documenti richiesti e ricevuti o comunque già disponibili alla Società, secondo l’*iter* di seguito descritto. Il Responsabile OPC trasmette periodicamente a ciascuna Parte Correlata Diretta di cui all’art. 2.1 lettere (a), (b) e (c) uno schema di dichiarazione delle Parti Correlate (l’**“Attestazione dei Rapporti di Correlazione”**), verifica la ricezione delle Attestazioni dei Rapporti di Correlazione debitamente compilate e firmate e procede all’aggiornamento del registro delle Parti Correlate. Ciascuna Parte Correlata Diretta di cui all’art. 2.1 lettere (a), (b) e (c) ha l’obbligo e si impegna, anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili, ad informare tempestivamente l’Emittente - nella

⁷ Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

⁸ Una collegata è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.

⁹ Una *Joint venture* è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa. Una partecipante a una joint venture è una delle parti di una joint venture che detiene il controllo congiunto.

persona del Responsabile OPC – di ogni avvio di trattative con l’Emittente o con le sue società controllate, per la conclusione di un’operazione, sia con la stessa Parte Correlata Diretta, sia con una delle Parti Correlate Indirette alle medesima riferibili, così come – in ogni caso – di qualunque atto o fatto che possa comportare l’applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate

2.3 In ogni caso, anche al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo da parte del sistema di controlli interni aziendale, ciascuna delle Parti Correlate Dirette di cui all’art. 2.1, lettere (a), (b) e (c), è tenuta, anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili, a fornire all’Emittente - nella persona del Responsabile OPC - i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando di volta in volta e in un congruo termine le informazioni precedentemente rese mediante la compilazione dell’Attestazione dei Rapporti di Correlazione.

2.4 A scopo puramente cautelativo e fermi gli obblighi di cui ai precedenti artt. 2.2 e 2.3, il Responsabile OPC si riserva inoltre di inviare a ciascuna Parte Correlata Diretta, una comunicazione periodica almeno in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione finanziaria semestrale nell’ambito della quale sarà richiesto di dare informativa circa le eventuali Operazioni con Parti Correlate già concluse o ancora in corso di negoziazione, e di aggiornare – se del caso – le informazioni rese ai sensi dei precedenti artt. 2.2 e 2.3.

2.5 L’informativa è fornita in sede di prima attuazione della presente Procedura e, successivamente, allorquando vi siano modifiche rilevanti nelle informazioni precedentemente rese nonché, in ogni caso, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.

2.6 Qualora l’Emittente non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi di informazione, la controparte della Società che abbia omesso tale informativa – così come la Parte Correlata Diretta cui la controparte sia riferibile quale Parte Correlata Indiretta – sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell’Autorità competente – derivante all’Emittente dal compimento dell’Operazione con Parti Correlate in violazione delle prescritte procedure.

3. APPROVAZIONE, EFFICACIA E PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA

3.1. La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con deliberazione assunta in data 12 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate espresso in data 12 novembre 2010 e successivamente aggiornata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 25 giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione espresso in data 25 giugno 2021. Ogni successiva modifica dovrà parimenti essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

3.2. Tenuto conto che EEMS aderisce ai principi del Codice di *Corporate Governance*, la nozione di indipendenza, rilevante ai fini della presente Procedura, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari è quella adottata dalla Raccomandazione 7 del medesimo Codice di *Corporate Governance* o delle disposizioni di volta in volta applicabili in base alle raccomandazioni ivi contenute.

3.3. Il Consiglio di Amministrazione di EEMS valuta la permanenza dei criteri di indipendenza almeno una volta l'anno e, di regola, in occasione della – o precedentemente alla – riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio.

3.4. Al Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito da soli Amministratori indipendenti non esecutivi, sono attribuiti i compiti e il ruolo rilevante che il Regolamento Consob attribuisce sia al comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti, sia al comitato costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti (e cioè quelli degli artt. 4 e 5 della presente Procedura).

3.5. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea.

3.6. Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle Operazioni con Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l'*iter* di approvazione delle operazioni con Parti Correlate vengono applicate a decorrere dal 1° luglio 2021. Sino alla data del 30 giugno 2021 continuerà ad essere applicata la precedente versione della Procedura.

3.7. La presente Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza

indugio sul sito *internet* dell'Emittente e nella relazione annuale sulla gestione della Società è fatto riferimento al sito medesimo.

3.8. Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

4. PROCEDURA DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

4.1. Fermo quanto previsto dall'art. 1.2. e salvo quanto previsto all'art. 9, qualora si dovesse avviare una negoziazione inerente a un'Operazione di Minore Rilevanza, il Responsabile OPC, e comunque gli organi delegati, sono tenuti a rendere edotto tempestivamente di tale circostanza il Comitato. Inoltre, devono essere osservate le seguenti disposizioni.

(a) Al Comitato e all'organo competente a deliberare sulla singola Operazione di Minore Rilevanza devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza, supportate da adeguata documentazione.

(b) Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato sia l'organo competente a deliberare sulla singola Operazione di Minore Rilevanza, di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'Operazione di Minore Rilevanza, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

(c) L'Operazione di Minore Rilevanza è approvata dall'organo competente a deliberare, con la necessaria astensione degli Amministratori coinvolti nell'operazione, o dall'organo delegato competente solo dopo il rilascio di un motivato parere non vincolante da parte del Comitato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione con Parti Correlate. Il predetto motivato parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Nelle eventuali Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il richiamato parere deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con Parte Correlata.

(d) Il Comitato ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nella singola Operazione con Parti Correlate, verificandone previamente

l'indipendenza e l'assenza dei conflitti di interesse tenendo conto dei criteri indicati nell'Allegato 4, punto 2.4 del Regolamento Consob.

(e) Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; essi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione, restando in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 del codice civile.

(f) Gli organi delegati competenti forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza;

(g) Qualora il parere del Comitato di cui alla lettera *c)* sia negativo, l'organo competente a deliberare e/o l'organo delegato competente sulla singola Operazione di Minore Rilevanza può ugualmente approvare l'Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge ed, in particolare, quelli di cui all'art. 114 del TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società è tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, le seguenti informazioni relative all'Operazione di Minore Rilevanza approvata nonostante il parere negativo del Comitato:

1. indicazione della controparte e natura della correlazione;
2. natura della Operazione di Minore Rilevanza;
3. oggetto dell'Operazione di Minore Rilevanza;
4. corrispettivo;
5. ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato.

(h) I verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

(i) fintantoché la Società si avvale della deroga prevista dall'art. 10 del Regolamento Consob, l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

**5. PROCEDURA DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI
MAGGIORE RILEVANZA**

5.1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1.2 e salvo quanto previsto all'art. 9, qualora si dovesse avviare una negoziazione inerente a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, il Responsabile OPC, e comunque gli organi delegati, sono tenuti a rendere edotto tempestivamente di tale circostanza il Comitato. Inoltre, devono essere osservate le seguenti disposizioni.

(a) L'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio che delibera previo motivato parere favorevole del Comitato. Gli Amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; essi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione, restando in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 del codice civile.

(b) Sin dall'avvio della fase delle trattative e della fase istruttoria dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, al Comitato deve essere assicurata da parte del Responsabile OPC, e comunque dagli organi delegati, la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato, tempestivo e aggiornato sull'Operazione di Maggiore Rilevanza.

(c) Durante la fase delle trattative e istruttoria il Comitato – e/o per esso il suo componente appositamente delegato – può richiedere informazioni integrative rispetto a quelle fornite e formulare osservazioni, sia agli organi delegati sia ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

(d) Le informazioni fornite devono essere tempestive, complete e aggiornate e mettere in condizioni sia il Comitato sia il Consiglio di Amministrazione di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'Operazione con Parti Correlate, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni. La documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

(e) L'Operazione di Maggiore Rilevanza è approvata dal Consiglio di Amministrazione, con la necessaria astensione degli Amministratori coinvolti nell'operazione, solo previo rilascio del motivato parere favorevole da parte del Comitato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento

dell'Operazione con Parti Correlate, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione con Parti Correlate, salvo quanto di seguito precisato alla lettera *(i)*. Il predetto parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Nelle eventuali Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il richiamato parere deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con Parte Correlata.

(f) Il Comitato ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nella singola Operazione con Parti Correlate, verificandone previamente l'indipendenza e l'assenza dei conflitti di interesse tenendo conto dei criteri indicati nell'Allegato 4, punto 2.4 del Regolamento Consob.

(g) I verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

(h) Qualora il Comitato esprima un parere negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare la singola Operazione di Maggiore Rilevanza, ma a condizione che:

- i) il suo compimento sia autorizzato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c.; e che
- ii) l'autorizzazione sia deliberata in osservanza delle regole – volte ad impedire il compimento dell'Operazione con Parti Correlate qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate – stabilite dal successivo art. 11.

(i) In tal caso, la Società dovrà fornire nel Documento Informativo (di cui all'art. 7 della presente Procedura) un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali ritiene di non condividere il contrario avviso del Comitato.

6. COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

6.1. Al Comitato per il Controllo sulla Gestione, composto da soli Amministratori Indipendenti e non esecutivi, sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Consob attribuisce sia al comitato costituito da soli amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, sia al comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti (artt. 4 e 5 della presente Procedura).

6.2. Il Comitato è costituito e funzionante in osservanza di quanto disciplinato nel Regolamento del Comitato per il Controllo sulla Gestione nella versione approvata in data 27 luglio 2020.

6.3. Tutti i componenti del Comitato devono essere non correlati in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate oggetto di esame. In caso contrario si applicano i seguenti principi:

6.4. nel caso in cui risultino correlati uno o più membri del Comitato, i rimanenti provvedono a sostituirli, ove possibile, con uno o più Amministratori Indipendenti non Correlati;

6.5. se all'interno del Consiglio di Amministrazione non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati in numero sufficiente ad integrare il Comitato, le funzioni sono svolte dai due Amministratori Indipendenti non Correlati residui o, se del caso, dall'unico Amministratore indipendente non Correlato residuo;

6.6. nel caso in cui residuino due Amministratori Indipendenti non Correlati e vi sia divergenza di opinione, oppure ancora qualora non residuino Amministratori Indipendenti non Correlati, il parere è rilasciato da un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione, verificandone previamente l'indipendenza e l'assenza dei conflitti di interesse tenendo conto dei criteri indicati nell'Allegato 4, punto 2.4 del Regolamento Consob.

7. TRASPARENZA INFORMATIVA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

7.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate dall'Emittente italiane o estere, l'Emittente predispose un documento informativo redatto e pubblicato in conformità alla normativa regolamentare vigente (il "**Documento Informativo**").

7.2. La Società predispose il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza prevista dalla presente Procedura. A tal fine rilevano anche le Operazioni con Parti Correlate compiute dalle società controllate dall'Emittente italiane o estere e non si considerano le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi del successivo art. 9, né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi dell'art. 8.4 della presente Procedura.

7.3. Le società controllate dall'Emittente devono trasmettere tempestivamente all'Emittente tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo.

7.4. Gli organi delegati dell'Emittente provvedono affinché alle società controllate dall'Emittente siano fornite adeguate e tempestive istruzioni e, in particolare, trasmettono la presente Procedura affinché ne sia assicurata la puntuale osservanza anche a livello di Gruppo.

7.5. Il Documento Informativo, insieme con l'ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente.

7.6. La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito *internet*, i pareri del Comitato e degli esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Comitato o almeno gli elementi essenziali degli eventuali pareri degli esperti qualificati come indipendenti, in conformità alla disciplina regolamentare vigente.

7.7. Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca altresì un'Operazione con Parti Correlate straordinaria significativa per la quale la

regolamentazione vigente richiede la predisposizione di un documento informativo (fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento in natura, acquisizione o cessione), la Società può predisporre e pubblicare un unico Documento Informativo che contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile. In tal caso, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, nel rispetto del termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili. Se la Società pubblica le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

8. DELIBERE QUADRO

8.1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1.2. della presente Procedura, nel rispetto dei principi e rispettando l'iter procedurale di cui ai precedenti artt. 4 e 5, rispettivamente applicabili a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della delibera cumulativamente considerate, possono essere adottate "Delibere Quadro" per una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee da realizzarsi con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

8.2. Le Delibere Quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, e riportano con sufficiente determinatezza, oltre a tutte le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che si ritiene saranno realizzate e una specifica motivazione delle condizioni previste.

8.3. Gli organi esecutivi forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione delle Delibere Quadro. Gli organi delegati dell'Emittente informano il Consiglio, in particolare, sulle Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione delle Delibere Quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'Operazione con Parti Correlate è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione con Parti Correlate;
- le motivazioni e gli interessi dell'Operazione con Parti Correlate nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

8.4. Ove le Delibere Quadro prevedano un ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che si ritiene saranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il Documento Informativo di cui all'art. 7.1 e, in tal caso, le Operazioni con Parti Correlate non sono computate ai fini del cumulo di cui all'art. 7.2.

9. ESCLUSIONI E DEROGHE

9.1. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non si applicano:

- a) alle Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo, come individuate dai successivi artt. 9.2 e 9.4;
- b) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c. (ove costituito), nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri dell'organo di controllo;
- d)
- e) fermi gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente art. 7 e, ove applicabile, dall'art. 13, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse quelle indicate *sub* lett. (b) nonché alle deliberazioni relative alla remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea, nella cui definizione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - la remunerazione attribuita sia coerente con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- f) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 c.c.; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF;
- g) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive, fermi gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente art. 7 e, ove applicabile, dall'art. 13 ;

h) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni *standard*, fermo il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente art. 7 e, ove applicabile, dall'art. 13. Ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico, la Società comunica alla Consob, nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro e specifica nelle relazioni periodiche di cui al precedente art. 7 e, ove applicabile, dall'art. 13, le operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione. La predetta informativa è anticipata dal Responsabile OPC, e comunque dagli organi delegati, al Comitato prima del compimento dell'operazione, affinché quest'ultimo verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione dell'operazione medesima.

i) alle operazioni con o tra società controllate dall'Emittente, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate all'Emittente purché nelle società controllate (anche congiuntamente) o società collegate all'Emittente - controparti dell'Operazione con Parti Correlate - non vi siano interessi significativi (di seguito "**Interessi Significativi**") di altre Parti Correlate della Società, fermo il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente art. 7 e, ove applicabile, dall'art. 13.

Mentre non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra l'Emittente e le società controllate dall'Emittente o società collegate all'Emittente, gli interessi si presumono Interessi Significativi quando:

- la Parte Correlata - diversa da una società controllata o società collegate all'Emittente - sia titolare di una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale della società controllata o società collegate all'Emittente;

- la Parte Correlata - diversa da una Società Controllata o società collegate all'Emittente - abbia comunque il diritto a percepire utili in misura pari o superiore al 20% nella società controllata o società collegate all'Emittente;

se, tuttavia, la Parte Correlata detiene una partecipazione o altri strumenti

finanziari nell'Emittente, l'interesse sarà Interesse Significativo solo se il "peso" della partecipazione o dell'interesse nella società controllata o società collegate all'Emittente è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione nell'Emittente;

- la Parte Correlata abbia una remunerazione legata in misura significativa dai risultati economici della singola Società Controllata o società collegate all'Emittente.

9.2. Le Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo sono quelle Operazioni con Parti Correlate in cui i seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della del caso specifico, non siano superati:

- indice di rilevanza del controvalore: sono Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo quelle il cui controvalore sia inferiore o pari ad Euro 100.000,00, ad eccezione delle operazioni effettuate con le Parti Correlate di cui all'art. 2.1, lett. (a) che si qualificano di importo esiguo ove il relativo controvalore sia inferiore o pari ad Euro 50.000,00;
- indice di rilevanza dell'attivo: sono Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo quelle in cui l'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate sia inferiore o pari ad Euro 100.000,00 ad eccezione delle operazioni effettuate con le Parti Correlate di cui all'art. 2.1, lett. (a) che si qualificano di importo esiguo ove il relativo controvalore sia inferiore o pari ad Euro 50.000,00;
- indice di rilevanza delle passività: sono Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo quelle in cui il totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti sia inferiore ad Euro 100.000,00, ad eccezione delle operazioni effettuate con le Parti Correlate di cui all'art. 2.1, lett. (a) che si qualificano di importo esiguo ove il relativo controvalore sia inferiore o pari ad Euro 50.000,00..

In sede di individuazione delle Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo si osservano, in quanto compatibili, le indicazioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob. Nel caso in cui una Parte Correlata ricada in più categorie per le quali sono previste sogli di esiguità differenti, troverà applicazione la soglia di esiguità più elevata. Qualora ad un'operazione sia applicabile più di un indice tra quelli sopra

elencati, l'operazione è di importo esiguo purché tutti gli indici applicabili siano inferiori alle soglie come sopra stabilite.

9.3. Con periodicità semestrale il Responsabile OPC, e comunque gli organi delegati, inviano al Comitato un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui al presente articolo 9 e al successivo art. 10.1 della presente Procedura almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza esenti.

9.4. Non sono in ogni caso considerate di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate aventi ad oggetto contratti di consulenza e i contratti di acquisto di servizi il cui controvalore sia pari o superiore ad Euro 100.000,00.

10. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DA CONCLUDERE IN CASO DI URGENZA

10.1. Ove espressamente consentito dallo Statuto, quando un'Operazione con Parti Correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, in caso di urgenza sia le Operazioni di Minore Rilevanza, sia le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere concluse in deroga agli artt. 4 e 5 della presente Procedura (ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 e, ove applicabile, dall'art. 13 della presente Procedura e la riserva di competenza a deliberare l'operazione in capo al Consiglio di Amministrazione), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Comitato, deve essere informato delle condizioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione con Parti Correlate;
- b. l'Operazione con Parti Correlate – ferma restando la sua efficacia – è oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile, alla quale è messa a disposizione una relazione del Consiglio di Amministrazione inerente alle condizioni di urgenza;
- c. il Comitato mette a disposizione una relazione contenente le proprie valutazioni sulle ragioni di urgenza;
- d. entro il giorno successivo all'Assemblea sono messe a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

11.1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1.2 della presente Procedura, quando per legge o per Statuto un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'art. 4 e, pertanto, il Comitato esprime il proprio parere non vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.

11.2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1.2 della presente Procedura, quando per legge o per Statuto un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'art. 5 e, pertanto, il Comitato esprime il proprio parere vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.

11.3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1.2 della presente Procedura, qualora il Comitato abbia espresso parere negativo sulla proposta di deliberazione inerente a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente sottoporre la proposta all'Assemblea ma deve subordinarne l'efficacia e/o l'eseguibilità alla approvazione della maggioranza assembleare richiesta dalla legge e dallo Statuto senza il voto contrario all'operazione della maggioranza dei voti dei Soci non Correlati votanti in Assemblea. Tale condizione sarà applicabile purché i Soci non Correlati presenti in Assemblea siano almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

11.4. Ove espressamente consentito dallo Statuto, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto negli artt. 11.1, 11.2 e 11.3. In tal caso devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Consob.

12. OPERAZIONI COMPIUTE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

12.1. Quando un'Operazione con Parte Correlata è compiuta da una società controllata dall'Emittente ai sensi dell'art. 2359 c.c. si osservano le seguenti regole.

12.2. Per quanto concerne la "Trasparenza Informativa", le Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute dalle società controllate dall'Emittente sono incluse tra quelle oggetto degli obblighi informativi di cui all'art. 7 della presente Procedura.

12.3. Fermo restando quanto previsto all'art. 1.2 della presente Procedura, con riferimento alle "Procedure di istruzione e approvazione", si applicano, in relazione alle dimensioni dell'Operazione con Parti Correlate e in quanto compatibili, le regole stabilite nell'art. 4 e nell'art. 5 della presente Procedura: gli organi amministrativi delle società controllate dall'Emittente devono preventivamente sottoporre l'operazione al Consiglio di Amministrazione della Società, che provvede all'esame previo parere del Comitato, il quale, fermo restando quanto previsto all'art. 1.2 della presente Procedura, rilascia un parere vincolante se l'Operazione è di Maggiore Rilevanza, non vincolante se l'Operazione è di Minore Rilevanza. Per "esame" si intende non già la mera ricezione di informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate compiute dalle società controllate dell'Emittente, bensì una valutazione dell'Operazione con Parti Correlate che possa condurre ad un intervento in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte delle società controllate dell'Emittente. A tal fine la presente Procedura dovrà essere consegnata a tutte le società controllate dall'Emittente e queste dovranno fornire all'Emittente tutte le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate.

12.4. In tema di "Delibere Quadro" e di "Esclusioni e Deroghe" alle Operazioni con Parti Correlate compiute tramite società controllate dall'Emittente si applicano, in quanto compatibili, le regole contenute negli artt. 8 e 9 della presente Procedura.

12.5. Nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate compiute tramite società Controllate dall'Emittente possono essere concluse anche in deroga al presente articolo purché: *(i)* il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Presidente del Comitato siano tempestivamente informati delle ragioni di urgenza, e comunque, prima del compimento dell'operazione; e *(ii)* le

ragioni di urgenza siano illustrate dettagliatamente al Consiglio di Amministrazione della Società alla prima riunione utile successiva al compimento dell'Operazione con Parti Correlate.

13. ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI

13.1. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale l'Emittente deve fornire informazione su:

- le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le eventuali ulteriori singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società, concluse nel periodo di riferimento;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati della Società nel periodo di riferimento.

13.2. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'informazione su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati della Società nel periodo di riferimento, può essere fornita anche mediante semplice riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

13.3 In aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 9.3 e fermo quanto previsto dall'art. 9.1, lett. h). della Procedura, il Comitato verifica periodicamente con cadenza annuale la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza qualificate come Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard allo stesso comunicate ai sensi dell'art. 9.3 della Procedura.